



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **3024**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Individuazione dei livelli minimi delle prestazioni che le Comunità e il Territorio Val d'Adige sono tenute a rispettare nell'anno 2012 nell'applicazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, relativa agli interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e comportante modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8.

Il giorno **30 Dicembre 2011** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

la Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, promuove ed attua specifici interventi in materia di edilizia abitativa per favorire il miglioramento della qualità di vita, agevolare il mantenimento o il reinserimento delle persone anziane nel proprio nucleo familiare o nel rispettivo ambiente sociale e consentire il superamento delle difficoltà connesse all'utilizzo delle strutture abitative dei soggetti anzidetti.

Possono accedere ai benefici di detta legge le persone ultrasessantacinquenni o comunque persone affette da disabilità connesse a processi di invecchiamento nonché richiedenti che comprendono o intendono includere nel proprio nucleo familiare le persone anzidette.

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii., ha approvato la disciplinata attuativa di detta norma ed in particolare al Titolo III i criteri e modalità per l'attuazione dell'articolo 6 concernente "Interventi a favore dei privati" che prevede siano i comprensori e i due Comuni di Trento e Rovereto a concedere i contributi per il risanamento dell'alloggio dove il soggetto ultrasessantacinquenne o la persona affetta da disabilità dimora o si impegna a dimorare abitualmente.

Considerato che, a decorrere dall'anno 2012, sarà completato il trasferimento ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, delle funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, in attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del c. 4 dell'art. 8, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", vi è la necessità di individuare i livelli minimi che le Comunità sono tenute a rispettare nell'anno 2012 per la concessione dei contributi di cui alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 al fine di garantire a tutta la popolazione le medesime opportunità.

Con deliberazione n. 3176 del 30 dicembre 2010 la Giunta provinciale ha provveduto ad individuare i livelli essenziali per le Comunità che alla data del 1° gennaio 2011 avevano già viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata che, considerato l'obiettivo dell'attuale legislatura di approvare a breve una nuova legge in materia di edilizia abitativa agevolata che abrogherà le norme attualmente in essere tra cui anche la l.p. 16/90, ha ritenuto di non modificare gli attuali criteri attuativi della stessa, approvati con la sopra citata deliberazione n. 7946/1991 e ss.mm. e ii. e di considerare, quali livelli minimi che devono essere rispettati anche dalle Comunità che alla data del 1° gennaio 2011 avevano viste trasferite le competenze in materia di edilizia abitativa agevolata, i principi stabiliti nella stessa, con le eccezioni che seguono:

per la formazione delle graduatorie di merito le Comunità possono determinare, in base alle loro politiche territoriali abitative e sociali, alle voci elencate al comma 1 dell'art. 23 "Criteri per la formazione della graduatoria" l'intervallo di punteggi diversi da quelli ivi stabiliti;

le Comunità possono fissare, nei limiti degli stanziamenti loro attribuiti, una spesa massima ammissibile e delle percentuali di contributo maggiori di quelle previste rispettivamente al punto 2.2.1.f “Interventi di risanamento a favore di persone anziane dell’allegato parte integrante concernente “Piano pluriennale 2004-2008 in materia di edilizia abitativa in conformità allo standard AA1000 (AccountAbility 1000) della deliberazione n. 1793 di data 6 agosto 2004 e all’art. 25 della deliberazione n. 7946/1991.

Ritenendo, in attesa della nuova norma in materia di edilizia abitativa agevolata, di non modificare i criteri approvati con la sopra citata deliberazione n. 7946/1991, si propone che anche per il 2012 le Comunità e il Territorio Val d’Adige debbano rispettare i livelli minimi individuati dalla Giunta provinciale per il 2011.

Inoltre, considerato che spesso gli anziani, pur non essendo riconosciuti invalidi e pertanto non potendo accedere ai contributi di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 “Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento”, hanno limitazioni fisiche accertate in sede di valutazione medica e sociale che determinano l’opportunità di interventi sull’alloggio nel quale vivono per un’adeguata fruibilità dello stesso, anche in attuazione dell’Ordine del Giorno n. 64 del 14 dicembre 2011, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, si propone che le Comunità e il Territorio Val d’Adige nel 2012 accolgano prioritariamente le domande di contributo che coinvolgano interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 21 dei criteri sopra citati di cui alla deliberazione n. 7946/1991. Per questa tipologia di interventi inoltre si propone che la spesa massima ammissibile non sia inferiore al 50% del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell’art. 64 dell’allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Infine, per permettere alle Comunità e al Territorio Val d’Adige di programmare le proprie azioni in materia per il prossimo anno, si propone di stabilire fin d’ora l’importo che sarà loro assegnato per il 2012. Più precisamente, considerato che per tale esercizio sul competente capitolo vi è uno stanziamento da destinare alla gestione della l.p. 16/90 pari ad euro 3.500.000,00 che si propone di distribuire nel seguente modo: una quota, pari al 50%, in base alla popolazione anziana residente su ogni territorio e la rimanente quota in base all’incidenza percentuale della media della spesa storica sostenuta dagli enti delegati negli anni dal 2006 al 2010 sulla spesa media complessiva. Per le nuove Comunità (Comunità della Valle di Cembra, Comunità della Valle dei Laghi, Comunità Rotaliana-Konigsberg, Comunità della Paganella, Territorio Val d’Adige per i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga e Magnifica Comunità degli Altopiani cimbri) il calcolo è stato fatto in base alla percentuale di incidenza della spesa storica sostenuta dagli enti di origine delle stesse e la popolazione anziana residente. Per gli enti che nel corrente anno hanno gestito questa competenza in delega, eventuali avanzi di gestione degli esercizi precedenti saranno conteggiati quali anticipi sulle assegnazioni per il 2012 alle corrispondenti Comunità.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16;
- vista la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- vista la legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii e n. 3998 di data 29 marzo 1993 e ss.mm. e ii.;
- viste le proprie precedenti deliberazioni n. 1793 di data 6 agosto 2004 e n. 3176 del 30 dicembre 2010;
- visto il parere positivo del Consiglio delle Autonomie espresso nella seduta del 22 dicembre 2011;
- a voti unanimi legalmente espressi;

d e l i b e r a

- 1) di stabilire che le Comunità e il Territorio Val d'Adige dal 1° gennaio 2012, quali titolari delle funzioni amministrative in materia di edilizia abitativa agevolata, nella concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sono tenuti a rispettare quali "livelli minimi" ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, i criteri già fissati con propria precedente deliberazione n. 7946 di data 21 giugno 1991 e ss.mm. e ii., con le eccezioni previste al successivo punto 2);
- 2) di stabilire che le Comunità e il Territorio Val d'Adige possono:
 - a) determinare, in relazione a ciascun parametro di cui al comma 1 dell'art. 23 "Criteri per la formazione della graduatoria" l'intervallo di punteggi per la formazione delle graduatorie ritenuto adeguato alle rispettive politiche territoriali sociali e abitative, nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 3);
 - b) fissare, nei limiti degli stanziamenti che verranno loro attribuiti, spese ammissibili e percentuali di contributo anche diverse da quelle previste dalle attuali disposizioni;
- 3) di prevedere, anche in attuazione dell'Ordine del Giorno n. 64 del 14 dicembre 2011, approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, quale ulteriore livello minimo che le Comunità e il Territorio Val d'Adige sono tenute a rispettare per il 2012, che gli stessi accolgano prioritariamente le domande di contributo che coinvolgono interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 21 dei criteri attuativi della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 7946/1991;
- 4) di stabilire che per gli interventi di cui al precedente punto 3) la spesa massima ammissibile non sia inferiore al 50% del limite massimo a metro quadrato di costruzione di cui alla lettera b) del comma 7 dell'art. 64 dell'allegato B) della deliberazione della Giunta provinciale n. 3998 di data 29 marzo 1993 e successive modificazioni e integrazione;
- 5) di stabilire che alle Comunità e al Territorio Val d'Adige per la gestione in titolarità delle funzioni di competenza di cui alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, sarà assegnato per l'esercizio 2012 l'importo individuato con le modalità indicate in premessa e riportato, a fianco di ogni singolo ente,

nell'allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 6) di rinviare a successivo provvedimento del dirigente del servizio competente in materia di edilizia abitativa agevolata l'assegnazione alle Comunità e al Territorio Val d'Adige degli importi individuati nell'allegato A) di cui al precedente punto 3);
- 7) di autorizzare le Comunità e il Territorio Val d'Adige a sospendere la raccolta delle istanze e delle segnalazioni per il tempo necessario all'adozione di eventuali nuovi criteri in attuazione del presente provvedimento;
- 8) di stabilire che eventuali ulteriori risorse che nel corso del 2012 si rendessero disponibili sul capitolo 654050 per il finanziamento della legge provinciale n. 16/1990, saranno ripartite tra le Comunità e il Territorio Val d'Adige in base alla popolazione anziana residente sul territorio di competenza;
- 9) di autorizzare l'Assessore Ugo Rossi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento interno di organizzazione di funzionamento della Conferenza permanente Provincia/Autonomie locali, a partecipare, in luogo della Giunta, alla seduta della Conferenza permanente per i rapporti fra la Provincia e le Autonomie locali per la sottoscrizione dell'intesa per l'individuazione dei livelli minimi delle prestazioni che le Comunità e il Territorio Val d'Adige sono tenuti a rispettare nell'anno 2012 nell'applicazione della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16, relativa agli interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane, apportando eventuali modificazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie;
- 10) di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

MLM